

Interessi per ritardato pagamento dei tributi: obbligo di motivazione della cartella di pagamento. Le possibili contestazioni del contribuente

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 29 Luglio 2022

Qual è il **contenuto motivazionale della cartella di pagamento**, che intima al contribuente il **versamento di interessi sul debito fiscale accertato**?

Rientra nel contenuto motivazionale anche l'**indicazione dei criteri di calcolo** e delle **percentuali applicate per ogni annualità** in base ai tassi via via modificati?

È **carente di motivazione** la cartella in cui sono **reclamati interessi indicati in cifra globale**, senza individuazione del criterio di calcolo e senza specificazione delle singole aliquote prese a base delle varie annualità?

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.

Gli Ermellini hanno determinato in termini chiari, l'an e il quomodo dell'obbligo motivazionale che l'emittente la cartella deve rispettare, onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di motivazione.

Obbligo di motivazione della cartella: i principi

Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intima al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di **motivazione**, prescritto dall'art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 e dall'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.^[1]



Obbligo di motivazione di cartella con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi dovuti

Nel caso in cui, invece, **la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi**, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.^[2]

Tale principio è stato statuito dalla sentenza n. 22281, del 14 luglio 2022, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Giova precisare che, con l'ordinanza interlocutoria n. 31960/2021^[3], la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pag

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento